

Ma la maggior franchigia (pari a un terzo) non si estende ai soci delle società trasparenti

# Studi di settore, premi fedeltà

## I soggetti congrui e coerenti evitano gli accertamenti

DI ANDREA BONGI

**P**remi ai fedelissimi agli studi di settore per tutti ad eccezione della maggior franchigia da reddito che sarà preclusa ai soci delle società trasparenti.

Le nuove disposizioni introdotte dalla manovra Monti in materia di studi di settore hanno infatti una portata generale ma la franchigia di un terzo da accertamenti sintetici non proteggerà i soci delle società congrue, coerenti e fedeli agli studi di settore.

Anche se le disposizioni della manovra che interessano gli studi di settore sono collocate all'interno dell'articolo 10 che prevede il nuovo regime premiale del tutoraggio, le novità e i benefici per i «fedelissimi» agli studi di settore si applicheranno, a decorrere dall'esercizio 2011, a tutti i soggetti ai quali si applica tale strumento induttivo di accertamento. Principio questo che però è allo stesso tempo soggetto, secondo le Entrate, a una discutibile limitazione per quanto riguarda appunto la citata maggior franchigia da accertamenti sintetici.

Sono questi, in estrema sintesi, i contenuti delle due risposte in materia di studi di settore fornite dall'agenzia delle entrate durante i lavori del Videoforum 2012 organizzato da ItaliaOggi in collaborazione con Ipsoa tenutosi a Milano lo scorso 18 gennaio (si vedano le risposte delle Entrate pubblicate su ItaliaOggi di ieri).

Le due risposte sono, almeno sotto certi punti di vista, in contrasto l'una con l'altra. Se infatti la nuova norma premiale che consente ai soggetti congrui, anche per adeguamento in dichiarazione, coerenti agli indicatori e fedeli nella compilazione dei modelli dati rilevanti di poter beneficiare della protezione totale da accertamenti basati su mere presunzioni semplici, del minor termine di decadenza dell'attività di accertamento per gli uffici e della franchigia allargata a un terzo per gli accertamenti sintetici, si applicano a tutti i

contribuenti soggetti a studi di settore, indipendentemente dal regime contabile dagli stessi prescelto, non si capisce perché tali disposizioni di favore siano contemporaneamente affievolite quando il contribuente ai quali si applicano gli studi sia una società trasparente.

La conseguenza della risposta fornita dalle entrate finisce dunque per creare, di fatto, due tipologie di regimi premiali concessi dalla manovra Monti ai soggetti congrui, coerenti e fedeli alle risultanze di Gerico. Una prima tipologia di soggetti costituiti da imprenditori individuali e liberi professionisti operanti non in forma associata, ai quali si applicheranno tutti e tre i benefici previsti nel comma 9 dell'articolo 10 del decreto legge n.201/2011 e che saranno, in ultima analisi, i veri fruitori del nuovo regime premiale introdotto dalla stessa norma. Una seconda categoria di soggetti, costituiti da tutte le forme societarie e associative trasparenti che, seppur congrue, coerenti e fedeli agli studi di settore, potranno beneficiare unicamente di due dei tre premi concessi dalla manovra Monti nel suddetto comma 9 dell'articolo 10: la preclusione da accertamenti basati su presunzioni semplici e la riduzione di un anno nei termini di decadenza per l'attività di accertamento degli uffici.

Il terzo requisito, la maggior franchigia da accertamenti ex articolo 38 del dpr 600/73, sarà infatti ad essi precluso trattandosi di tipologie di contribuenti che non soddisfano contemporaneamente la condizione di soggezione al regime di accertamento basato sugli studi di settore e di determinazione sintetica del reddito complessivo.

Forse, con una interpretazione più coraggiosa, si sarebbe potuto estendere questo terzo beneficio anche ai soci persone fisiche delle società trasparenti fedeli agli studi di settore magari prevedendo l'allargamento della franchigia da accertamenti sintetici limitatamente alla quota di reddito attribuito agli stessi dalla società trasparente.

©Riproduzione riservata

